



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

A Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile

L Regione siciliana

Assessorato turismo comunicazione e trasporti

Servizio comunicazioni e trasporti

Dipartimento trasporti e comunicazioni

dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Mobilità trasporti e telecomunicazioni

Motorizzazione civile

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Provincia autonoma di Bolzano

Ripartizione traffico e trasporti

motorizzazione@provincia.bz.it

Provincia autonoma di Trento

Motorizzazione civile

motorizzazione.civile@provincia.tn.it

Regione Valle d'Aosta

Ufficio Motorizzazione

r.ducourtil@regione.vda.it

Ministero degli Affari Esteri

e della Cooperazione Internazionale

D.G. per l'Unione Europea

Unità per l'Adriatico e i Balcani

dgue.segreteria@cert.esteri.it

Ministero dell'Interno

Direzione Centrale- Polizia Stradale – ROMA

polstrada.servizio@interno.it

Ministero dell'Interno

Direzione Centrale Anticrimine- Servizio Polizia

Scientifica - ROMA

dipps.serviziopoliziascientifica.rm@poliziadistato.it

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

carabinieri@carabinieri.it

Comando Generale della Guardia di Finanza
rm0013990345@gdf.itoro sedi

E, p.c.: Unione Provincie d'Italia
ROMA
segreteria@upinet.it

A.N.C.I.
ROMA
anci@anci.it

Divisione 6 - SEDE
mot6@mit.gov.it

C.E.D. - SEDE
mot7@mit.gov.it

U.R.P – SEDE
urp@mit.gov.it

Al Gabinetto del Ministro
Ufficio Affari Internazionali
aff.internazionali@mit.gov.it

A.N.I.T.A.
Associazione Nazionale Imprese Trasporti
Automobilistici - ROMA
anita@anita.it

Confartigianato trasporti
Associazione Nazionale Autotrasporto
ROMA
confartigianato@confartigianato.it

CONFARCA
confarca@confarca.it

UNASCA
unasca@unasca.it



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

Allegati vari

Oggetto: **Albania.** Entrata in vigore ed istruzioni in materia di applicabilità delle disposizioni di cui al nuovo *Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione*, firmato il 17 marzo 2021.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – D.G. per l’Unione Europea ha reso noto che il nuovo *Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione*, firmato il 17 marzo 2021, è in vigore dal 12 luglio 2021.

Con successiva corrispondenza, tuttavia, è stata segnalata l’opportunità di dare applicazione alle disposizioni del predetto Accordo nei limiti di quanto si rappresenta nel paragrafo 2 della presente circolare, per le motivazioni ivi esposte, e con la tutela dei diritti di cui allo stesso paragrafo 2 e paragrafo 3.

1 - Contenuti dell’Accordo

Si allega alla presente Circolare il testo del nuovo Accordo firmato il 17 marzo 2021 che cesserà di produrre i suoi effetti il **12 luglio 2026.**

Solo per gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) e per le forze dell’ordine in indirizzo, l’Accordo è inviato completo degli allegati tecnici necessari per la sua applicazione, escluse le immagini dei modelli di patenti di guida italiane. Al riguardo si richiama il principio indicato nella Circolare prot. 17294/23.18.07 del 03.07.2013 per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all’Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli UMC addetti alle procedure di conversione, nonché dalle forze dell’ordine.

La conversione delle patenti di guida albanesi, senza esami, deve essere effettuata dagli UMC in conformità alla *I* e alla *II Tabella di equipollenza (ALBANIA – ITALIA)*, presenti tra gli allegati all’Accordo.

Tra detti allegati è anche compreso l’elenco denominato *Modelli di patenti di guida* che identifica i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in Albania, da ritenere validi ai fini della conversione. Gli UMC potranno quindi accettare solo le patenti di guida albanesi redatte sui modelli individuati dall’elenco in questione le cui immagini integrano lo stesso.

Si ricorda che la patente di guida estera non è ritirata all’atto del deposito dell’istanza; presso l’UMC deve esserne trattenuta copia fino alla definizione della procedura di conversione. La patente albanese in originale è ritirata dall’UMC - per la restituzione alla Rappresentanza diplomatica albanese- all’atto della consegna della patente italiana ottenuta per conversione, come peraltro previsto dall’art. 7 dell’Accordo.

Non si potrà procedere alla consegna della patente di guida italiana nel caso non venga depositata la patente albanese in originale, anche se esibita in precedenza.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

Si ricorda che per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente di guida estera di cui si chiede la conversione (art. 4 -ultimo paragrafo - dell'Accordo).

Nel rispetto dell'art. 5 dell'Accordo, si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti albanesi conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia. Inoltre non possono essere convertite patenti albanesi ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

Appare necessario richiamare l'attenzione sugli articoli 1 e 4, paragrafo 2, dell'Accordo ai sensi dei quali il titolare di patente albanese può chiedere la conversione della patente stessa esclusivamente nel caso in cui, al momento della presentazione dell'istanza:

- la patente albanese non sia scaduta di validità,
- il titolare stesso sia residente in Italia da meno di quattro anni.

Diversamente l'Accordo stesso non trova applicazione.

Pertanto, in presenza di patente albanese scaduta di validità o di acquisizione della residenza in Italia - da parte del titolare della patente- da un tempo superiore a quattro anni, gli UMC non accetteranno l'istanza di conversione, salvo quanto si riporta nei paragrafi 2 e 3.

2 – Istruzioni per l'applicazione dell'Accordo

Occorre evidenziare che sono stati già ritenuti necessari nuovi aggiornamenti all'Accordo in oggetto, sotto il profilo dello scambio di informazioni tra competenti autorità centrali sulle singole patenti da convertire nel caso *sorgano dubbi* circa la validità, l'autenticità ed i dati delle stesse, come previsto dall'articolo 8 dell'Accordo medesimo.

La predetta procedura, quindi, non è al momento applicabile fino alla definizione delle nuove modifiche, valutate in collaborazione con il MAECI, che verranno comunicate dalla scrivente Direzione appena ultimate.

Più in dettaglio si rappresenta che il citato articolo 8 dispone che *“L'Autorità competente che effettua la conversione chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa autorità può chiedere informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente ed i dati in essa riportati...(omissis)...”*.

Stabilisce quindi che la conversione di una patente di guida albanese possa avvenire, di regola, con la presentazione della traduzione ufficiale della stessa, lasciando quale ipotesi residuale l'attivazione della procedura dello scambio di informazioni in parola.

Pertanto, in ragione della inapplicabilità dell'articolo 8, prima dell'aggiornamento dell'Accordo, codesti UMC, una volta acquisita la richiesta di conversione, procederanno regolarmente alla sua definizione nel caso sia sufficiente la traduzione ufficiale (unitamente all'ulteriore documentazione richiesta di prassi).

Per quei casi in cui, invece, sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente e/o dei dati in essa riportati, l'iter dovrà essere sospeso, informando opportunamente l'interessato che la procedura di conversione potrà completarsi non appena sarà vigente l'aggiornamento dell'Accordo.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

Codesti UMC avranno cura di rappresentare all'interessato che restano ovviamente fatti salvi i diritti acquisiti, in relazione alla data di presentazione della domanda di conversione, indipendentemente dal tempo di attesa per la definizione della conversione richiesta. Ciò rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 dell'Accordo, in tema di validità della patente di guida albanese, e dell'articolo 4, paragrafo 2, in tema di acquisizione della residenza da meno di quattro anni, che saranno valutati con riferimento alla data di presentazione dell'istanza di conversione e nel rispetto di quanto ulteriormente previsto dal paragrafo 3.

Resta inteso che, nei casi predetti, il richiedente la conversione potrà comunque continuare la conduzione dei veicoli sul territorio italiano con la sua patente di guida albanese, ove non sia residente in Italia da oltre un anno, nel rispetto dell'art. 135 del C.d.S. e dell'art. 2 dell'Accordo.

3 – Applicazione delle istruzioni di cui alla presente circolare

Al fine di garantire la massima diffusione delle presenti istruzioni e ridurre quindi il rischio di pregiudizio agli interessati per il differimento della applicabilità dell'Accordo rispetto alla sua entrata in vigore ed alla sua applicazione parziale, **codesti UMC daranno esecuzione alle presenti istruzioni a decorrere dal settimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del MIMS.**

Ne consegue che, ove ne ricorra il caso (e cioè nel caso in cui una patente albanese della quale si richiede la conversione venga a scadere tra il 12 luglio ed i sei giorni successivi alla data di pubblicazione della presente circolare, ovvero nello stesso intervallo temporale si compiano i quattro anni dalla acquisizione della residenza anagrafica), ai fini del computo dei termini di cui agli articoli 1 e 4, paragrafo 2 dell'Accordo, su menzionati, dovrà essere riconosciuto a favore dell'utente un maggior numero di giorni pari a quelli ricompresi tra la predetta data del 12 luglio 2021 e quella dei sei giorni successivi dalla data di pubblicazione della presente circolare. Al fine di favorire l'ordinato svolgimento delle attività degli UMC le relative domande di conversione potranno essere accettate entro e non oltre il **31 ottobre 2021.**

A titolo esemplificativo:

- 1) patente albanese con scadenza 11 luglio 2021, ovvero quattro anni dalla data di acquisizione della residenza anagrafica compiuti l'11 luglio 2021: non convertibile;
- 2) patente albanese con data di scadenza compresa tra il 12 luglio 2021 ed il sesto giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare, ovvero quattro anni dalla data di acquisizione della residenza anagrafica compiuti tra il 12 luglio 2021 ed il sesto giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare: convertibile a condizione che la relativa domanda sia presentata entro 31 ottobre 2021.

4 – Informativa sul trattamento dei dati

In allegato alla presente Circolare si trasmette anche *l'informativa sul trattamento dei dati personali per l'applicazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 17 marzo 2021.*



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

Codesti UMC acquisiranno una dichiarazione di presa visione dell'informativa e di autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, firmata dal richiedente la conversione di patente albanese, utilizzando il modello allegato all'informativa stessa.

La medesima informativa è pubblicata sul sito istituzionale unitamente alla presente circolare.

All'esito dell'aggiornamento dell'Accordo saranno fornite puntuali ulteriori istruzioni.

Come di prassi, si allega l'elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia opportunamente aggiornato. Si ricorda che l'aggiornamento dello stesso deve essere effettuato anche nei siti internet dei singoli UMC e DGT.

(ing. Pasquale D'Anzi)

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA

AI FINI DELLA CONVERSIONE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica Albanese, di seguito denominate "Parti",

al fine di consentire ai titolari di patenti di guida rilasciate dalle competenti Autorità di una delle Parti la possibilità di convertirle in patenti di guida rilasciate dalle competenti Autorità dell'altra Parte, nonché di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali e di agevolare il traffico stradale sui rispettivi territori

vista la Convenzione sulla circolazione stradale fatta a Vienna l'8 novembre 1968,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Le Parti non riconoscono patenti di guida provvisorie e non possono rilasciare, per conversione, patenti di guida provvisorie.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte.

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle normative vigenti presso le Parti.

Articolo 4

Il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle Parti, che stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, può convertire la propria patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari in cui sia necessaria una verifica pratica di guida. Si considerano situazioni particolari, quelle relative a conducenti aventi esigenze speciali che richiedono adattamenti del veicolo, rispetto alla configurazione standard ovvero uso di protesi.

Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti, può chiedere la conversione della propria patente, solo se è residente nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione, da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. Diversamente, il presente Accordo non trova applicazione.

Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici necessari per le categorie richieste in conformità a quanto previsto in merito dalle normative vigenti presso le Parti.

Per l'applicazione del primo paragrafo del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età minima prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.

Le limitazioni di guida e le sanzioni eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle Parti sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

Le disposizioni del presente Accordo si applicano esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applicano solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

Il presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza fra le categorie delle patenti rilasciate nelle due Parti viene definita dalle Autorità competenti delle Parti sulla base delle *Tabelle di equipollenza* allegate al presente Accordo.

Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità delle due Parti converte la medesima se conforme ad uno dei modelli riportati nell'elenco *Modelli di patenti di guida* allegato al presente Accordo.

Le *Tabelle di equipollenza*, l'elenco *Modelli di patenti di guida*, completo delle immagini dei modelli in esso individuati, nonché il modello di *Attestazione* di cui all'articolo 8, costituiscono gli Allegati Tecnici dell'Accordo. Al pari del presente Accordo, gli Allegati Tecnici sono giuridicamente vincolanti. A differenza del presente Accordo, gli Allegati possono essere modificati dalle Parti in forma semplificata tramite Scambi di Note Verbali. Le modifiche così concordate entreranno in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della Nota di risposta. La Parte che avrà ricevuto la Nota di risposta provvederà a notificare all'altra Parte la data di avvenuta ricezione e l'esatta data di entrata in vigore.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

- a) nella Repubblica Italiana: il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale;
- b) nella Repubblica di Albania il Ministero dell'Infrastruttura e dell'Energia, Direzione Generale dei Servizi di Trasporto Stradale.

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte, per via diplomatica.

In entrambe le Parti, il ritiro della patente da convertire avviene solo al momento della consegna della nuova patente emessa per conversione.

Articolo 8

L'Autorità competente che effettua la conversione chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità può chiedere informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente ed i dati in essa riportati. Le comunicazioni avvengono in lingua italiana. Per rispondere alle richieste di informazioni, l'autorità Centrale competente si avvale dei modelli di *Attestazione* allegati al presente Accordo.

Articolo 9

L' Autorità centrale competente della Parte che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tali informazioni possono avvenire per il tramite dei canali diplomatici ovvero direttamente tra autorità centrali. Le comunicazioni avvengono in lingua italiana.

Articolo 10

Le Parti s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti per l'applicazione di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Ciascuna Parte comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, per l'applicazione di cui all'art. 7 e dell'art. 9.

Articolo 11

Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e albanese, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 12

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'attuazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti per via diplomatica.

Articolo 13

Il presente Accordo, con i relativi Allegati tecnici, entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per la sua entrata in vigore.

L'Accordo potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso e le modifiche entreranno in vigore secondo la stessa procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo. Le modifiche agli Allegati tecnici entreranno invece in vigore in forma semplificata secondo le modalità previste all'articolo 6.

L'Accordo avrà durata di cinque anni. A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo del presente Accordo, affinché non si verifichi l'interruzione, anche se temporanea, delle conversioni delle patenti di guida. Lo Scambio di Note volto ad estendere la validità del presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della Nota di risposta. Al fine di consentire ad entrambe le Parti di determinare con esattezza la data di entrata in vigore di ciascuno Scambio di Note, la Parte che avrà ricevuto la Nota di risposta provvederà a notificare all'altra Parte per via diplomatica la data di avvenuta ricezione e l'esatta data di entrata in vigore.

L'Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti e cesserà di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione della notifica di denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato questo Accordo.

Fatto a Tirana il 17 marzo 2021.

In due originali, ciascuno nelle lingue italiana e albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

**PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

Fabrizio Bonni

**PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA**

Ollta Meallaj

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

allegata alla Circolare prot. n. 25025 del 03.08.2021 per l'applicazione dell' *Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione*, firmato il 17 marzo 2021

Questa informativa è resa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito GDPR) per l'applicazione **in Italia** dell'*Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione*, firmato il 17 marzo 2021 (di seguito definito Accordo).

Questa informativa è resa dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (di seguito MIMS) – Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione Generale per la motorizzazione per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione (di seguito DGMOT), in favore di titolari di patente di guida albanese che richiedano la conversione del titolo posseduto in patente di guida italiana, ai sensi dell'Accordo.

I dati personali raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'Interessato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia.

1 - Definizioni

Per le finalità di cui all'Accordo, e nei limiti di cui alla circolare suindicata s'intende per:

dati personali: dati anagrafici (nome e cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza/domicilio, telefono, indirizzo email), numero della patente di guida posseduta;

dati particolari: eventuali prescrizioni sulla patente di guida, anche formalizzati sotto forma di codici, connesse all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida;

dati penali: dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza;

dati comuni: dati personali che non sono particolari oppure penali;

trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiuti su dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

trasferimento: invio di dati personali da un'Autorità di una Parte ad un'Autorità dell'altra Parte;

comunicazione ulteriore: invio di dati personali da un'Autorità ricevente a un terzo dello stesso Paese;

trasferimento ulteriore: invio di dati personali da un'Autorità ricevente a un terzo in un paese diverso dalle Parti

violazione di dati personali: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

requisiti di legge applicabili: il quadro normativo vigente applicabile in Italia, ivi compresa la normativa sulla protezione dei dati personali;

segreto d'ufficio: il generale obbligo di legge, vigente per entrambe le Istituzioni, di non divulgare informazioni non pubbliche ricevute in ragione dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

Non rientrando tra le finalità dell'Accordo, è vietato lo scambio di "dati penali", nonché la "profilazione" degli interessati, intesa come qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali mirante a valutare determinati aspetti personali dei richiedenti la conversione della patente.

Per le finalità dell'Accordo è, altresì, escluso il ricorso a **procedure automatizzate**.

Nei limiti di applicabilità di cui alla circolare suindicata sono vietati il **trasferimento**, la **comunicazione ulteriore** ed il **trasferimento ulteriore**, come sopra definiti.

2 - Finalità e base giuridica del trattamento

I dati forniti sono trattati per le sole **finalità** connesse all'espletamento delle procedure di conversione della patente di guida estera ed all'esecuzione dei relativi adempimenti di legge.

La **base giuridica** del trattamento è costituita da:

- obblighi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della strada" e succ. mod. ed int., ed in particolare articoli 136, 225, co. 1, lett. c) e 226, commi da 10 a 13, e di cui all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 17 marzo 2021, nei limiti di applicabilità di cui alla circolare suindicata
- interesse pubblico all'esatto adempimento delle procedure ivi previste, finalizzate alla sicurezza della circolazione stradale nei due Paesi;
- corretto adempimento degli obblighi che derivano all'Italia dalla sottoscrizione delle Convenzioni internazionali sulla circolazione stradale di Ginevra (1949) e di Vienna (1968), nonché dalla sua appartenenza all'Unione Europea;
- autorizzazione del richiedente la conversione, al trattamento dei dati personali.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità su esposte è obbligatorio limitatamente a quelli strettamente necessari per l'espletamento delle procedure di conversione della patente di guida estera, per l'esecuzione dei connessi adempimenti di legge, nonché per il soddisfacimento degli obblighi ed interessi di cui alla base giuridica. L'eventuale rifiuto del consenso al trattamento dei dati di cui al punto 1 comporta conseguentemente l'improcedibilità della richiesta di conversione della patente posseduta.

4 Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

5 Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati

Il trattamento dei dati può essere operato da Società che svolgono per conto del MIMS servizi di natura tecnica ed organizzativa, nel rispetto della presente informativa. A tal fine i dati possono essere comunicati alle predette Società.

Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di Responsabili esterni del trattamento per conto del MIMS.

6 Durata del trattamento e periodo di conservazione

I dati saranno trattati solo per il tempo necessario al conseguimento alle finalità di cui al punto 2 e saranno conservati nel rispetto e con le modalità di cui al citato articolo 226, commi da 10 a 13, del Codice della strada

7 Diritti dell'Interessato

All'Interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:

- i. "diritto a ricevere informazioni": il diritto di un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile;
- ii. "diritto di accesso": il diritto di un Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle caratteristiche del trattamento in corso;
- iii. "diritto di rettifica": diritto di un Interessato di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;
- iv. "diritto di cancellazione": il diritto di un Interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti clausole ed ai requisiti di legge applicabili;
- v. "diritto di opposizione": il diritto di un Interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano, fatti salvi i casi in cui esistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgono sugli interessi avanzati dall'Interessato, tra cui l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- vi. "diritto di limitazione del trattamento": diritto di un Interessato alla limitazione del trattamento dei propri dati personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia illecito, un'Istituzione non necessiti più i dati personali rispetto alle finalità per le quali furono raccolti oppure l'Interessato sia in attesa della valutazione di una sua richiesta di opposizione;
- viii. "diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate": il diritto di un Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

L'Interessato potrà inoltre revocare, in qualsiasi momento prima del rilascio della patente convertita, il consenso al trattamento dei dati.

L'Interessato, ha altresì la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante stesso, accessibile all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

8 Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)

Il Titolare del trattamento dei dati personali è: Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), Dipartimento per i trasporti e la navigazione, DGMOT, via Caracci, 36 - 00157 Roma.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) del MIMS è la dott.ssa Loredana Cappelloni.

Copia della presente informativa è pubblicata unitamente alla circolare suindicata, sul sito del MIMS all'indirizzo:

<https://www.mit.gov.it/index.php/temi/patenti-mezzi-abilitazioni/patenti-mezzi-stradali/normativa>

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a
(nome) (cognome)

nato il a (.....)
(sigla dello Stato)

dichiaro

di aver preso visione dell'informativa che precede in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure relative all'applicazione **in Italia** dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 17 marzo 2021,

di essere consapevole che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali comporta l'irricevibilità della richiesta di conversione della patente di guida albanese, come indicato al punto 3 dell'informativa che precede,

esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari e comuni di dati, così come indicati nell'informativa che precede

esprimo il consenso NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell'informativa che precede

Data

Firma dell'Interessato

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA

Allegato alla circolare avente come oggetto: **Albania**. Entrata in vigore ed istruzioni in materia di applicabilità delle disposizioni di cui al nuovo *Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione*, firmato il 17 marzo 2021.

Nuovo Accordo Italia – Albania in vigore dal 12 luglio 2021 al 12 luglio 2026

STATI DELL'UNIONE EUROPEA O DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
AUSTRIA
BELGIO
BULGARIA
CIPRO
CROAZIA
DANIMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
GERMANIA
GRECIA
IRLANDA
ISLANDA
LETTONIA
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MALTA
NORVEGIA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA SLOVACCA
ROMANIA
SLOVENIA
SPAGNA
SVEZIA
UNGHERIA

STATI EXTRACOMUNITARI	
ALBANIA	valido fino al 12.07.2026
ALGERIA	
ARGENTINA	
BRASILE	valido fino al 13.01.2023
EL SALVADOR	Valido fino al 04.08.2021
FILIPPINE	
GIAPPONE	
LIBANO	
MACEDONIA	
MAROCCO	
MOLDOVA	
PRINCIPATO DI MONACO	
REPUBBLICA DI COREA	
REPUBBLICA DI SAN MARINO	
SRI LANKA	valido fino al 04.03.2022
SVIZZERA	valido fino al 12.06.2026
TAIWAN	
TUNISIA	
TURCHIA	

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

CANADA: personale diplomatico e consolare

CILE: diplomatici e loro familiari

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari

ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari